

REGOLAMENTO INTERNO DEL CO.DI.PR.A. TOSCANO

Con modifiche approvate dall'Assemblea del 11.04.2014

****** NORME RELATIVE ALLE ELEZIONI ******

ART. 1

(Poteri di voto)

A norma dello Statuto dell'Associazione ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare più di altri tre Soci, oltre alle ragioni proprie. Qualora il numero degli Associati sia superiore a mille, l'Assemblea sarà costituita con i delegati eletti nelle Assemblee Parziali. Sia per l'Assemblea Ordinaria che per l'Assemblea Straordinaria, si terrà almeno una Assemblea Parziale per ciascuna area geografica della regione Toscana.

La revoca e/o variazione della scelta relativa all'area geografica, ha effetto dopo la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

(Aree geografiche)

Le aree geografiche della regione Toscana sono individuate come segue:

Area Geografica 1: Tutti i comuni ricadenti nelle attuali province di: Firenze, Prato e Pistoia;

Area Geografica 2: Tutti i comuni ricadenti nelle attuali province di: Siena e Arezzo;

Area Geografica 3: Tutti i comuni ricadenti nelle attuali province di: Grosseto e Livorno;

Area Geografica 4: Tutti i comuni ricadenti nelle attuali province di: Pisa, Lucca e Massa Carrara.

ART. 3

(Assemblee parziali)

Per l'elezione dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale devono essere presentate una o più liste di candidati.

Tali liste devono essere presentate da un socio al momento dell'apertura dell'Assemblea parziale e non oltre l'apertura del Seggio Elettorale.

Non è ammessa la cancellazione e sostituzione di nominativi inseriti in una lista.

A ciascuna lista sarà assegnato un delegato ogni venti voti riportati o frazione superiore alla metà di venti votanti, secondo l'ordine di lista.

I candidati possono far parte di una sola lista.

ART. 4

(Elezione degli amministratori)

Per l'elezione delle cariche sociali devono essere presentate liste di candidati. Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere composte da un numero di candidati da un minimo di 10 ad un massimo di 15.

Le liste dovranno contenere anche i nominativi dei candidati alla carica di sindaco revisore nel numero massimo pari a quello la cui elezione è attribuita all'assemblea.

Le liste dovranno contenere anche i nominativi dei candidati alla carica di probiviro nel numero massimo previsto dallo Statuto.

Perché una lista possa essere ammessa alla votazione in assemblea deve essere presentata, mediante sottoscrizione, da almeno 20 Soci aventi diritto al voto nelle assemblee parziali.

Le liste debbono essere presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione non più tardi di quattro giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Il candidato di una lista non può esserlo di un'altra. I presentatori delle liste non possono essere candidati in alcuna lista né firmatari di altra.

Ciascun partecipante all'Assemblea Generale può esprimere il proprio voto per l'elezione degli amministratori segnando la lista prescelta e/o segnando i nominativi inseriti all'interno di una sola lista.

Il conteggio dei voti di lista e di preferenza sarà fatto secondo i seguenti criteri:

- a) Voti di lista. Sono conteggiati come voti alla lista tutte le espressioni di voto manifestate mediante la segnatura della lista o di candidati inseriti nella lista stessa.
- b) Voti di preferenza. Sono conteggiati come voti di preferenza tutte le espressioni di voto manifestate mediante la segnatura dei singoli candidati. Il voto di preferenza è valido come voto di lista.

ART. 5

(Attribuzione dei seggi)

Per l'attribuzione dei seggi nel Consiglio di Amministrazione valgono le seguenti modalità:

- a) Due terzi dei posti (con arrotondamento all'unità superiore) è assegnato alla lista di maggioranza secondo l'ordine determinato dalle preferenze;
- b) Il terzo restante dei posti è assegnato alla lista o alle liste di minoranza, così come previsto all'articolo 25 dello statuto. L'attribuzione dei seggi sarà fatta secondo l'ordine determinato dalle preferenze.

In caso di parità di preferenze, vale l'ordine di lista.

Le modalità sopra indicate valgono anche per l'elezione del Collegio dei sindaci e per il Collegio dei probiviri.

ART. 6

(Seggio elettorale)

Il seggio elettorale è costituito:

- ◆ da un Presidente e da due scrutatori scelti dall'assemblea fra coloro che non sono candidati;
- ◆ da un segretario che potrà anche essere non socio.

Il Segretario svolge le funzioni senza alcun diritto decisionale ma solo consultivo.

ART. 7

(Reclami e contestazioni)

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti palesi sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione e alle relative operazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8

(Accettazione delle nomine)

Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica per iscritto di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero dei voti riportati. L'esito della votazione è comunicato agli eletti dal Presidente del seggio. I neo eletti debbono far pervenire al Presidente del seggio, entro 10 giorni dalla data dell'elezione, la dichiarazione scritta per accettazione o meno. Trascorso tale termine si presume la tacita e definitiva accettazione. La clausola deve essere riportata nella comunicazione in parola.

ART. 9

(Prima riunione dei nuovi eletti)

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione sarà convocata dal consigliere anziano di età per una data entro il 40° giorno dall'assemblea elettiva.

L'ordine del giorno della riunione dovrà prevedere, al primo punto, l'elezione del Presidente e dei due Vice-presidenti di cui uno vicario.

Il consigliere anziano presiederà la riunione per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

***** NORME RELATIVE AL FONDO MUTUALISTICO *****

ART. 10

COSTITUZIONE

Tra i soci del "Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole" o per brevità "CO.DI.PR.A. TOSCANO", di seguito denominato "Consorzio" è costituito un Fondo Mutualistico consortile (di seguito denominato "Fondo") ai sensi dell'art. 19, lettera g) dello Statuto Sociale. La partecipazione al "Fondo" è volontaria ed annualmente rinnovabile.

ART. 11

OPERATIVITA' DEL FONDO

La possibilità di partecipazione al "Fondo" è limitata ai Soci che intendono partecipare alle attività del "Fondo" facendone specifica richiesta di adesione.

ART. 12

SCOPI DEL FONDO

Il "Fondo" ha lo scopo di indennizzare i danni subiti dalle produzioni agricole dei Soci aderenti, con le modalità previste nel presente Regolamento, in base alle delibere assunte dall'Assemblea del consorzio, del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo.

ART. 13

DOTAZIONE DEL FONDO

Al momento della costituzione del "Fondo" o anche successivamente, con delibera dell'Assemblea del consorzio, possono essere destinate alla dotazione del "Fondo" una parte degli avanzi di gestione risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Il "Fondo" può essere inoltre alimentato con i contributi associativi dei Soci aderenti e/o di Associazioni e/o di Fondazioni e/o di Enti pubblici o privati, con i risarcimenti assicurativi, con gli interessi attivi.

Nel caso di concessione di contributi da parte di Enti pubblici, saranno rispettate le relative disposizioni di Legge che regolano la materia, anche con riferimento ai massimali consentiti di contributo pubblico.

Nel caso di concessione di contributi da parte di Associazioni e/o di Fondazioni e/o di privati, saranno rispettate le disposizioni ed i vincoli impartiti dagli stessi.

I contributi associativi consortili destinati alla dotazione finanziaria del “Fondo” sono stabiliti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio, la quale può anche delegare tale potere al Consiglio di Amministrazione del Consorzio o al Comitato Esecutivo.

ART. 14

RISCHI RISARCIBILI

Il “Fondo” indennizza i danni esclusi dalla copertura assicurativa derivanti da avversità oggetto di garanzia. Nel caso di prestazioni del “Fondo” integrative alle coperture assicurative, le condizioni contrattuali del “Fondo” sono le medesime della polizza a cui il Socio ha aderito, ad eccezione della soglia e/o della franchigia e/o del massimo scoperto che sono determinate dal Comitato Esecutivo al termine della fase di valutazione dei danni, sulla base delle disponibilità del “Fondo”, per ogni singola garanzia ed eventualmente per prodotto e per provincia.

Nel caso di prestazioni del “Fondo” integrative alle coperture assicurative, il “Fondo” interviene per singola partita assicurata esclusivamente nel caso in cui la soglia e/o la franchigia contrattuali non sia/siano superate e di conseguenza il Socio non maturi il diritto dell’indennizzo assicurativo, pur avendo subito dei danni alle singole partite assicurate.

ART. 15

CONDIZIONI

Il “Fondo” si obbliga ad indennizzare al Socio, nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, il danno riferito alle singole partite colpite dalle avversità in garanzia che non abbiano dato luogo ad altro tipo di risarcimento sui valori in garanzia.

ART. 16

VALORE IN RISCHIO

Il valore delle produzioni in rischio, al quale si applica la percentuale di danno al fine di quantificare il risarcimento del Socio aderente, è quello riportato nel bollettino di campagna.

ART. 17

ESCLUSIONI

Rimane escluso quanto previsto nelle esclusioni delle polizze assicurative e dalle delibere degli Organi consortili competenti.

ART. 18

CESSIONE DEI RISCHI

Il “Fondo” può porre a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalle attività mutualistiche deliberate, oppure cedere parte di essi ad una o più imprese di assicurazione o ad altri fondi mutualistici, che concorrano al pagamento dei risarcimenti.

ART. 19

FRANCHIGIA

Il “Fondo” riconosce l’indennizzo per partita assicurata al netto del limite di franchigia stabilito dagli Organi Consortili, prevista per i vari tipi di garanzia.

ART. 20

LIMITE DI RISARCIMENTO

Il “Fondo” risarcisce i danni ai Soci partecipanti, in regola con il pagamento dei contributi consortili, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie annuali decurtate delle spese di gestione annuali. Qualora i risarcimenti aggregati risultino superiori alle disponibilità del “Fondo”, gli indennizzi verranno ridotti proporzionalmente.

Per i rischi eventualmente ceduti a Società di assicurazione o ad altri fondi mutualistici, si provvede versando ai Soci l’intero ammontare dei risarcimenti erogati dalla Compagnia o dagli altri fondi mutualistici.

ART. 21

DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Il “Fondo” risarcisce i danni ai soci aderenti, calcolati alle condizioni previste ai precedenti art. 5), 6), 7), 8), 10) e 11), avendo a riferimento i risultati di perizia indicati e sottoscritti nei bollettini di campagna emessi dai periti delle società assicuratrici o del fondo stesso.

ART. 22

COMITATO ESECUTIVO

La gestione operativa del “Fondo”, ai sensi del presente Regolamento, è esercitata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che può delegare al Comitato Esecutivo alcuni poteri fissandone con delibera i criteri.

ART. 23

BILANCIO E CONTABILITA’

La contabilità del “Fondo” deve essere tenuta separata dalle altre attività del Consorzio di difesa, mediante l’individuazione nel piano dei conti di specifici sottoconti. Le operazioni finanziarie possono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, nel cui caso gli interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti in titoli di Stato o analoghi, incrementano di pari importo il capitale disponibile,

che non può essere destinato a scopi diversi da quelli previsti dalla delibera dell'assemblea che ha deliberato la costituzione del "Fondo".

Le entrate del "Fondo" sono costituite da:

- contributi dei Soci;
- contributi di eventuali altri Enti pubblici o privati;
- risarcimenti assicurativi;
- risarcimenti da altri fondi mutualistici;
- eventuali interessi attivi.

Le uscite del "Fondo" sono rappresentate da:

pagamento degli indennizzi agli associati aderenti;

- spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal "Fondo";
- spese per il trasferimento di parte dei rischi ad altri fondi mutualistici, per la copertura di quote di rischio non garantite direttamente dal "Fondo";
- eventuali spese di perizia;
- eventuale imputazione delle spese di gestione nel limite massimo del 3% della dotazione annuale complessiva del "Fondo";
- eventuali spese bancarie ed interessi passivi.

ART. 24

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

La durata del Fondo è fissata fino al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio potrà deliberare la proroga o lo scioglimento anticipato. In caso di scioglimento le disponibilità finanziarie residue del "Fondo" medesimo verranno destinate in base ad apposita delibera dell'Assemblea, possibilmente destinandole ad altre attività consortili secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto del Consorzio.